



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

**AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

N. SETTORIALE 191
N. GENERALE 1181 DEL 11/08/2022

**OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER LE
ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - CIG ZC23777F72**



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE 191
DEL 11/08/2022

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - CIG ZC23777F72

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di provvedimento, predisposta dal responsabile del procedimento geom. Alessandro Rigante, il quale ha provveduto al caricamento del provvedimento e dei relativi allegati nel sistema di gestione documentale, il cui testo viene di seguito riproposto;

Richiamato il decreto sindacale n. 2/2022 con il quale sono stati definiti gli incarichi dirigenziali;

Premesso che con Decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 21 Luglio 2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 Luglio 2022 sono stati convocati i Comizi Elettorali per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica ;

Atteso che pertanto si rende necessario l'approvvigionamento dei servizi di:

- facchinaggio del materiale elettorale dalle sedi dell'Ente a quelle delle operazioni elettorali, ;
- montaggio e smontaggio dei palchi elettorali, delle cabine elettorali;
- posizionamento e messa a dimora delle brandine, lenzuola e guanciali e successive igienizzazione presso i seggi elettorali per le forze dell'ordine a presidio dei seggi;
- trasporto delle casse contenenti le schede elettorali;
- pulizia e sanificazione dei plessi scolastici e seggi elettorali;

Atteso che l'Amministrazione deve soddisfare il predetto interesse pubblico e che quindi «il fine che con il contratto si intende perseguire», ai sensi del D.Lgs. 267/2000, art. 192, comma 1, lett. a), è quello del servizio di facchinaggio e pulizia dei seggi e che «l'oggetto del contratto», ai sensi del D.Lgs. 267/2000, art. 192, comma 1, lett. b), è il seguente:

- facchinaggio del materiale elettorale dalle sedi dell'Ente a quelle delle operazioni elettorali, ;
- montaggio e smontaggio dei palchi elettorali, delle cabine elettorali;
- posizionamento e messa a dimora delle brandine, lenzuola e guanciali e successive igienizzazione presso i seggi elettorali per le forze dell'ordine a presidio dei seggi;
- trasporto delle casse contenenti le schede elettorali;
- pulizia e sanificazione dei plessi scolastici e seggi elettorali;

Preso atto del capitolato di gara allegato alla presente determinazione a contrarre a farne parte

integrante e sostanziale e nel quale sono precisamente declinate le attività da svolgere;

Atteso che l'importo stimato dell'acquisendo servizio ammonta ad € 34.564,00 oltre iva;

Verificato che in Consip non risultano attive altre convenzioni i cui servizi possano essere equiparabili a quelli oggetto della presente determinazione a contrarre;

Rilevato che:

- la determinazione a contrarre, a differenza che per la procedura negoziata di cui al D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella L. 11 settembre 2020, n. 120, art. 1, comma 2, lett. a), così come modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, art. 51, comma 1, lett. a), n. 2), 2.1, convertito nella L. 29 luglio 2021, n. 108, possa essere unica e che quindi possa contestualmente sia riepilogare l'iter motivazionale seguito per la scelta del contraente rispetto alle evidenziate necessità dell'Amministrazione, sia recare l'efficace definitiva aggiudicazione, tutto ciò anche nella ratio di semplificazione e nel collegato principio di libertà delle forme che connotano l'«affidamento diretto», laddove viene «in evidenza una fattispecie (...) in ragione della quale viene consentito all'amministrazione di determinarsi con libertà di forme» ([T.A.R. Puglia, Bari, II, 4 febbraio 2020, n. 175](#)), configurandosi quindi un processo di acquisto che «non necessita di particolari formalità» ([T.A.R. Umbria, I, 8 settembre 2020, n. 405](#));
- detto principio oggettivo è positivamente affermato anche dalla disciplina ordinaria del codice dei contratti: «Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a)», la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore [rectius: "l'operatore economico"], le ragioni della scelta del fornitore [rectius: "dell'operatore economico"], il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché [eventualmente: n.d.a.] il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti» (D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 2, secondo periodo);
- l'art. 32 del codice è richiamato dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella L. 11 settembre 2020, n. 120, art. 1, comma 3, primo periodo («Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016»);

Considerato che la giurisprudenza ha chiarito come «per l'affidamento diretto, che nella disciplina ordinaria del codice è comunque ammesso fino all'importo massimo di € 40.000 previsto dal già richiamato comma 2 lett. a) dell'art. 36, il legislatore ha ritagliato una specifica disciplina che costituisce un micro-sistema esaustivo ed autosufficiente che non necessita di particolari formalità e sulla quale i principi generali non determinano particolari limiti (si veda, in proposito, il [parere reso dal Consiglio di Stato, 13 settembre 2016, n. 1903](#) sulle linee guida A.N.A.C. in materia di procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria). Sicché nel caso dell'art. 36 comma 2 lett. a) si è «in presenza di una ipotesi specifica di affidamento diretto diversa ed aggiuntiva dalle ipotesi di procedura negoziata "diretta" prevista dall'art. 63 del Codice che impone invece una specifica motivazione e che l'assegnazione avvenga in modo perfettamente adesivo alle ipotesi predefinite dal legislatore (si pensi all'unico affidatario o alle oggettive situazioni di urgenza a pena di danno)» (così T.A.R. Molise, sez. I, 14 settembre 2018, n. 533). Ne consegue che non sussiste neppure «alcun obbligo di motivazione con riguardo alla ricorrenza di condizioni di urgenza o necessità» ([T.A.R. Puglia, Lecce, III, 13 marzo 2020, n. 326](#); conforme [T.A.R. Umbria, I, 8 settembre 2020, n. 405](#));

Considerato che, in ordine al profilo dell'«assenza di pubblicità preventiva della procedura di affidamento», già nella disciplina ordinaria del D.Lgs. 50/2016, l'«affidamento diretto ex art. 36, comma 2, del codice dei contratti pubblici (...) non prevede particolari forme di pubblicità» ([T.A.R. Lazio, Roma, I-bis, 5 marzo 2020, n. 2943](#));

Considerato comunque che nella fattispecie non ricorre «un interesse transfrontaliero certo in

conformità ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia» (ANAC, linee guida n. 4, paragrafo 1.5, in [G.U. 6 agosto 2019, n. 183](#)), in relazione a «l'importo (...), in combinazione con il luogo di esecuzione», «le caratteristiche tecniche dell'appalto e le caratteristiche specifiche»;

Considerato tuttavia che, ai sensi del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella L. 11 settembre 2020, n. 120, art. 1, comma 2, lett. a), così come modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, art. 51, comma 1, lett. a), n. 2), 2.1, convertito nella L. 29 luglio 2021, n. 108, viene posto come fermo «il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»; e che quindi è sufficiente il «rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività» di cui al primo comma, primo periodo, del medesimo art. 30 del codice dei contratti pubblici

Atteso che resta altresì ferma «l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione» (D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella L. 11 settembre 2020, n. 120, art. 1, comma 2, lett. a), così come modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, art. 51, comma 1, lett. a), n. 2), 2.1, convertito nella L. 29 luglio 2021, n. 108);

Considerato che:

- va comunque garantito l'interesse-dovere dell'Amministrazione alla convenienza economica in senso lato nell'acquisizione di una prestazione a titolo oneroso e sussiste quindi «l'obbligo imposto all'Amministrazione di dare un'adeguata motivazione della scelta dell'operatore economico affidatario» ([T.A.R. Puglia, Bari, II, 1° febbraio 2018, n. 127](#));

- la dovuta rilevanza di questo principio gioca su un piano diverso da quello della garanzia del principio concorrenziale, nel senso che (anche se non c'è gara, come tale aperta a ogni possibile operatore economico) il principio della convenienza per l'Amministrazione può comunque essere garantito (anzi, a maggior ragione deve essere garantito) proprio perché non c'è gara aperta;

- tuttavia, la gara non è l'unica metodologia per garantire il principio di convenienza, in quanto lo strumento giuridico può e deve minimamente essere quello dell'indagine di mercato ma nel senso "classico" del termine, cioè come mera attività istruttoria volta ad acclarare motivatamente quali siano le migliori condizioni economiche e/o tecnico-economiche spuntabili sul mercato;

- non sussiste pertanto l'obbligo di procedimentalizzazione tramite gara informale, anche perché neppure questo secondo strumento non garantirebbe comunque (neppur minimamente) il principio della concorrenza per il mercato, trattandosi (nel caso) di un invito diretto senza pubblicità preventiva;

- è legittima la «scelta» cui l'Amministrazione «è pervenuta prescindendo da un confronto concorrenziale procedimentalizzato (...) previa assunzione di preventivi da soggetti all'uopo invitati. Il citato art. 36 ha così confermato la volontà del legislatore (...) di sottrarre le procedure sotto-soglia comunitaria di valore minimo alle formalità del confronto concorrenziale»; in tale «affidamento diretto mediante ["classica" n.d.a.] indagine di mercato (...) il confronto concorrenziale è infatti ridotto al minimo così come le relative formalità, tant'è che il Consiglio di Stato nel parere n. 1903/2016 pone l'accento sulla necessità di non ostacolare il rapido svolgimento di appalti di modesto valore»; «non trovano poi applicazione (...) le formalità sulla separazione della fase di ammissione da quella di valutazione dei preventivi»; «è da escludere che l'apertura dei plichi contenenti le offerte pervenute» debba «avvenire in seduta pubblica (Tar Lazio –Roma n. 9879/2017)» ([T.A.R. Puglia, Bari, II, 1° febbraio 2018, n. 127](#));

- «l'indagine di mercato» nel senso "classico" del termine «è preordinata esclusivamente a conoscere l'assetto del mercato (e, dunque, quali sono i potenziali offerenti e il tipo di condizioni contrattuali che essi sono disposti a praticare) senza alcun vincolo in ordine alla scelta finale», per cui «il soggetto escluso non è portatore di un interesse che lo legittimi al ricorso, attesa la sostanziale libertà di autodeterminazione di cui gode la stazione l'appaltante» ([T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 11 giugno 2018, n. 340](#));

- l'«affidamento diretto» consiste in «una richiesta esplorativa di preventivo, senza avviare alcuna procedura negoziata, tanto è che non vi è provvedimento antecedente di determinazione in tal senso né pubblicazione di avviso di sorta del ricorso a selezione attraverso competizione tra imprese» e quindi

«l'adeguata motivazione» impone soltanto «all'amministrazione di far riferimento all'indagine di mercato espletata» ([T.A.R. Calabria, Catanzaro, I, 26 ottobre 2018, n. 1801](#));

Considerato che:

- si intendono per «procedure negoziate», le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto» (D.Lgs. 50/2016, art. 3, comma 1, lett. uuu));
- pur affermando il codice che l'«affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui» all'«art. 30, comma 1», cioè dei principi fondamentali del Trattato (D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 1), la scelta del contraente non è però qui da assoggettarsi all'aggravamento procedurale pro concorrenziale previsto invece per la «procedura negoziata» di cui alla lett. b) del medesimo comma 2 dell'art. 1 del menzionato D.L. 76/2010 proprio attraverso la «pubblicazione di un avviso» (penultimo periodo), in quanto l'«affidamento diretto» costituisce proprio l'eccezione oggettiva rispetto alla suddetta regola pro concorrenziale;

Considerato quanto segue: nell'«affidamento diretto», rientrando fra le «procedure (...) non precedute da alcun confronto concorrenziale», «la rotazione è, ovviamente, concepibile solo in relazione all'affidamento della commessa e non in relazione alla fase degli inviti, la quale, semplicemente, non esiste. In sostanza la disciplina complessiva dettata dall'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 è riassumibile nei termini seguenti: se la commessa è di valore (...) inferiore ai 40.000» euro ovvero è «di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori», «il contratto può essere affidato senza alcun confronto concorrenziale e se ciò effettivamente accade il principio di rotazione non potrà che essere applicato in relazione all'aggiudicazione (...); se, invece, la commessa è di valore» pari o «superiore ai 40.000» euro «per i servizi e le forniture», e pari o superiore a EUR 150.000 per i lavori, «è necessario operare un confronto concorrenziale tra più ditte invitate dalla stazione appaltante (...) e, in questo caso, il principio di rotazione opera (esclusivamente) con riferimento alla fase degli inviti, il che, peraltro, è conforme a evidenti esigenze di corretto esercizio dell'azione amministrativa e di tutela dell'affidamento» ([T.A.R. Sardegna, I, 22 maggio 2018, n. 492](#)); considerato che il quadro normativo delineato dalla citata giurisprudenza rimane valido anche con la disciplina recata dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella L. 11 settembre 2020, n. 120, con l'unica differenza che per servizi e forniture l'importo di riferimento non è quello di EUR 40.000, ma di EUR 139.000, ai sensi del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, art. 51, comma 1, lett. a), n. 2), 2.1, convertito nella L. 29 luglio 2021, n. 108;

Considerato che: «in relazione alle procedure di affidamento (...) ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs n. 50/2016, definite "semplificate", l'orientamento della giurisprudenza è nel senso del riconoscimento dell'ampia discrezionalità dell'Amministrazione anche nella fase dell'individuazione delle ditte da consultare e, quindi, della negazione della sussistenza di un diritto in capo a qualsiasi operatore del settore ad essere invitato alla procedura» ([T.A.R. Campania, Napoli, II, 8 marzo 2017, n. 1336](#); conformi: [T.A.R. Campania, Napoli, VIII, 24 aprile 2017, n. 2230](#); [T.A.R. Valle d'Aosta, 23 giugno 2017, n. 36](#); [T.A.R. Lazio, Roma, II, 22 settembre 2017, n. 9879](#); [T.A.R. Puglia, Bari, II, 1° febbraio 2018, n. 127](#); [T.A.R. Lazio, Latina, I, 13 novembre 2018, n. 578](#); [T.A.R. Puglia, Bari, II, 3 giugno 2019, n. 780](#)); la «trattativa privata, preceduta o meno da gara officiosa (o informale), tipica dell'ordinamento contabile italiano, in nulla differisce rispetto alla procedura negoziata, previo interpello discrezionale di operatori economici, contemplata dall'ordinamento eurounitario» ([T.A.R. Puglia, Bari, II, 4 febbraio 2020, n. 175](#)); considerato che tale principio vale ora per i processi d'affidamento di cui al D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella L. 11 settembre 2020, n. 120, art. 1, comma 2, lett. a);

Atteso che: l'individuazione degli operatori economici avviene «nel rispetto del principio di rotazione» in relazione all'aggiudicazione (D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 1), che «rappresenta la regola» necessaria e sufficiente «per questo tipo di procedure» ([T.A.R. Campania, Salerno, I, 6 febbraio 2018, n. 184](#)), con riferimento agli «ultimi tre anni solari» (cfr. ANAC, linee guida cit., sotto-paragrafo 3.6); tale principio è stato ad abundantiam ribadito, così come già sopra riportato, dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella L. 11 settembre 2020, n. 120, art. 1, comma 2, lett. a), così come modificato dal D.L. 31

maggio 2021, n. 77, art. 51, comma 1, lett. a), n. 2), 2.1, convertito nella L. 29 luglio 2021, n. 108;

Considerato quindi che «la marcata discrezionalità che connota la predetta procedura è temperata da alcuni principi, tra i quali la trasparenza (come antidoto preventivo a comportamenti arbitrari e, più in generale, alla questione “corruzione”) e la rotazione (funzionale ad assicurare l'avvicendamento delle imprese affidatarie per evitare che il carattere discrezionale della scelta si traduca in uno strumento di favoritismo)», e che in particolare rileva «l'evidente scopo di evitare la formazione di rendite di posizione» ([T.A.R. Campania, Napoli, II, 8 marzo 2017, n. 1336](#));]

Considerato che: «l'affidamento non deve necessariamente avvenire a valle di una consultazione tra due o più operatori economici»; «l'ineliminabile obbligo motivazionale (...) non si esaurisce più nel necessario confronto tra più preventivi»; «la motivazione può e deve essere costruita anche senza ricorrere all'acquisizione di una pluralità di preventivi atteso che la congruità di una proposta contrattuale può ricostruirsi anche aliunde (ad esempio, confrontandola con listini pubblici, quali i prezzi del MePa, o, ancora, con affidamenti di prestazioni analoghe di altre amministrazioni, dopo semplici ricerche in rete)» ([T.A.R. Valle d'Aosta, 23 giugno 2017, n. 36](#)); «si tratta nel caso di specie di un affidamento diretto (...) che, stante l'importo-base inferiore ai 40 mila euro» può «prescindere dal confronto di offerte» ([T.A.R. Molise, I, 14 settembre 2018, n. 533](#)); quindi «la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni» (ANAC, linee guida n. 4, cit., paragrafo 4.3); quindi «ben può la stazione appaltante procedere all'individuazione diretta dell'operatore economico a cui affidare il servizio, prescindendo dal confronto competitivo formale o informale» ([T.A.R. Campania, Salerno, I, 2 gennaio 2021, n. 1](#));

Ritenuto di poter affidare il contratto all'operatore economico LA PULITA & SERVICE con sede ad Andria in VIALE DELLA COSTITUZIONE 175 – p.iva 02791590728, in quanto:

- la tipologia del servizio assolve al fabbisogno dell'Amministrazione;
- dalla consultazione di Amministrazione Trasparente alla data dell' 11.08.2022 sul profilo web della Stazione Appaltante non risultano negli ultimi tre anni affidamenti afferenti alla stessa tipologia di servizio elettorale nel suo complesso al summenzionato Operatore Economico.

Visto il Regolamento Comunale recante Disciplina per l'acquisizione in economia dei beni e dei servizi del Comune di Trani;

Ritenuto pertanto di affidare - utilizzando in via autonoma lo strumento telematico di acquisto messo a disposizione da CONSIP spa, mediante ricorso al mercato elettronico della PA e nello specifico attraverso una Trattativa Diretta - il servizio in parola all'operatore economico LA PULITA & SERVICE con sede ad Andria in VIALE DELLA COSTITUZIONE 175 – p.iva 02791590728 ponendo a base d'asta un importo pari a € 34.564,00 iva esclusa.

Preso Atto che nell'esecuzione del servizio in oggetto non vi sono rischi da interferenze ex art. 26 D.Lgs n. 81/2008;

Richiamate le linee guida Anac n. 4 sottoparagrafo 4.2.4 ove è precisato che :

“Per importi superiori a 20.000,00 euro, nel caso di affidamento diretto la stazione appaltante, prima di stipulare il contratto, nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali, se 10 previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. articolo 1, comma 52, legge n.190/2012).”

Atteso che, pur trattandosi di un affidamento non procedimentalizzato e quindi «l'appalto (...) avente ad oggetto un affidamento sotto soglia ex art. 36, comma 2, lett. a) D.lgs. 50/2016 è escluso dall'obbligo della indicazione separata dei costi ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Dlgs 50/2016» (T.A.R. Lazio, Roma, II-bis, 6 maggio 2020, 2019, n. 4758);

Dato atto di quanto segue: «la stazione appaltante, prima di stipulare il contratto, nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività» (ANAC, linee guida n. 4 cit., sottoparagrafo 4.2.4);

Atteso che «in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro» è applicabile la stipulazione semplificata «mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata» (D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 14); evidenziato peraltro che l'«affidamento diretto» di cui al D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella L. 11 settembre 2020, n. 120, art. 1, comma 2, lett. a), rientra nella nozione giuridica di «procedura negoziata» anche se di importo pari o superiore ad EUR 40.000;

Atteso così di aver adempiuto all'obbligo di indicazione della «forma» del contratto, ai sensi del D.Lgs. 267/2000, art. 192, comma 1, lett. b);

Evidenziato pertanto che questa Amministrazione ha garantito «in aderenza»:

- a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, (...) nella fase di affidamento;
- h) al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;

Dato atto dell'accertamento dell'entrata al cap. 220 codice 2.0101.01 denominato "RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI (CAP. S/181-187-189-190-191-193-194-195)" per complessivi €. 143.108,15 effettuato con determinazione n. 1119 del 29 Luglio 2022 del settore Polizia Locale;

Ritenuto, altresì opportuno disimpegnare la somma di € 8.071,73 impegnata con determinazione a contrarre n. 710 del 17.05.2022 dell'area Lavori Pubblici - prenotazioni impegno 1247/0-2022 - e derivante dall'economia di gara avviata con la summenzionata determinazione;

Dato atto che:

- in data 22/02/2022 è stato sottoscritto il Protocollo di legalità tra la Prefettura UTG di Barletta Andria Trani ed il Comune di Trani per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli affidamenti di lavori, servizi e forniture;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 23/02/2022, recependo il contenuto pattizio del Protocollo di cui sopra oltre che gli ulteriori principi di prevenzione della corruzione e tutela della concorrenza, è stato approvato il documento denominato "Patti di integrità" che costituisce allegato obbligatorio della documentazione di gara di tutte le procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture indette dal Comune di Trani;
- la mancata accettazione e il mancato rispetto dei patti di integrità da parte dell'operatore economico costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto;

Dato atto che il rup ha avviato la verifica del possesso dei requisiti in capo al privato contraente presso le Procure della Repubblica competenti, l'Agenzia delle Entrate nonché presso il centro per l'impiego per l'ottenimento del certificato di ottemperanza all'art. 17 L. 12.03.1999 n. 68 con note attestato al

Protocollo Generale di questa Amministrazione ai nn., 52796, 52797, 52798, 52780 del 11.08.2022 e che allo stato sono stati acquisiti i seguenti documenti, depositati in atti, attestanti l'assenza di motivi di esclusione, ex art. 80 d.lgs. 12 aprile 2016, n. 50:

- DURC NAIL_33327198 del 07.06.2022 con scadenza il 29.11.2022 agli atti di questo Ufficio;
- estratto Banca dati ANAC annotazioni riservate agli atti di questo Ufficio;
- visura camerale agli atti di questo Ufficio;
- DGUE agli atti della Trattativa Diretta;
- Dichiarazione di anticorruzione e patto di integrità negli atti della Trattativa Diretta;

Richiamato l'[art. 8, commi 1-4, del D.L. 76/2020](#) (c.d. Decreto Semplificazioni), ove è disposto che per le procedure avviate a decorrere dal 17/07/2020 e fino alla data del 30.06.2023 è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'[art. 32, comma 8, del D. Leg.vo 50/2016](#) nelle more della verifica dei requisiti di cui all'[art. 80 del D. Leg.vo 50/2016](#) sui motivi di esclusione, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;

Dato atto che il Codice Identificativo di Gara è ZC23777F72;

Dato atto che non sussistono in capo all'istruttore del presente provvedimento né in capo al Dirigente cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. ed ex art. 1, comma 9, lettera e) del D.Lgs. 165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;

Visto l'art. 183 TUEL e segnatamente il comma 1, ai sensi del quale L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151.

Viste le delibere di Giunta Comunale:

- n 62 del 27.05.2022 esecutiva, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2022-2024;
- n 63 del 23.05.2022 esecutiva, con cui è stato approvato il Piano della Performance e il Piano degli Obiettivi 2022-2024;

Viste le delibere di Consiglio Comunale:

- n 49 del 23.06.2022 esecutiva, con cui è stato approvato il Rendiconto della Gestione esercizio finanziario 2021 (Conto Consuntivo);
- n 8 del 10.03.2022 di approvazione del documento unico di programmazione 2022-2024;
- n 25 del 21.04.2022 è stato approvato il Programma Triennale dei lavori pubblici 2022-2024;
- n 28 del 21.04.2022 esecutiva, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
- n 29 del 21.04.2022 esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024;

DETERMINA

la premessa costituisce parte integrante del provvedimento;

di disimpegnare la somma di € 8.071,73 impegnata con determinazione a contrarre n. 710 del 17.05.2022 dell'area Lavori Pubblici - prenotazioni impegno 1247/0-2022 - e derivante dall'economia di gara avviata con la summenzionata determinazione;

di approvare il capitolato di gara allegato a fare parte integrante e sostanziale della presente determinazione a contrarre;

di affidare alla società LA PULITA & SERVICE con sede ad Andria in VIALE DELLA COSTITUZIONE 175 – p.iva 02791590728 il servizio descritto in narrativa attraverso una Trattativa

Diretta sul MEPA messo a disposizione dalla società Consip S.p.A. ai sensi dell'art 36 comma 2 lettera a e art. 63 del D.lgs n.50/2016;

di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 2, lett. c) del d.Lgs. n 267/2000, la complessiva somma di € 42.168,02 inclusa IVA per l'affidamento in narrativa:

Eserc. Finanz.	2022				
Cap./Art.	191	Descrizione	SPESE PER ALLESTIMENTI E ALTRI SERVIZI AUSILIARI ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO E DELLA REGIONE (CAP E 220)		
Miss./Progr./Titolo/Macr oaggregato	1.07.1.0103	PdC finanz.		Spesa non ricorr.	no
Centro di costo	4430			Compet. Econ.	2022
SIOPE		CIG	ZC23777F72	CUP	Esente
Creditore	LA PULITA & SERVICE con sede ad Andria in VIALE DELLA COSTITUZIONE 175 – p.iva 02791590728				
Causale	Servizio di facchinaggio e allestimento seggi				
Modalità finan.	Fondi di bilancio annualità 2022			Finanz. da FPV	No
PRENOTAZIONE		Importo	€ 42.168,02	Frazionabile in 12	no

di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione si determina nell'esercizio 2022 per € 42.168,02 iva inclusa e che verrà liquidata nel rispetto del principio della scissione dei pagamenti con una previsione di cassa di pari importo;

di accertare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa;

di dare atto di quanto segue:

- la ditta sopra aggiudicataria, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
- ai sensi dell'art.32 c. 9 lett. b d.lgs 50/2016 non trova applicazione lo "stand still";
- il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i. - c.p.a. innanzi all'A.G. competente;

di dare atto che il presente provvedimento comporta:

- impegno di spesa e, per l'effetto, la sua esecutività discende dalla previa acquisizione della attestazione di copertura finanziaria di spesa, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, t.u. 267/00;
- obbligazione giuridicamente perfezionata avente scadenza nell' esercizio 2022 e avente programma dei conseguenti pagamenti compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- vincolo contrattuale da intendersi perfezionato;

di dare atto, altresì, che il presente provvedimento non comporta obbligo di segnalazione all'Unità di coordinamento Nucleo Unico controlli interni per la sottoposizione al controllo successivo di regolarità amministrativa, in quanto non rientrante nelle tipologie oggetto dell'obbligo di segnalazione;

di dare atto che, in ragione dei suoi contenuti il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione in Amministrazione Trasparente, ai sensi del d.leg.vo 33/2013, sezione elenco tabellare affidamenti di lavori\servizi\forniture, precisandosi che sono stati assolti gli obblighi informativi presso il SIMOG e rispettate le disposizioni che prevedono il ricorso alle convenzioni CONSIP, ai Soggetti Aggregatori, ovvero al MEPA

di dare atto che il responsabile del procedimento, Ing. Valerio Catino, ha preventivamente verificato ed il dirigente con la sottoscrizione del presente provvedimento attesta:

- la regolarità amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis del d.leg.vo 267/00;
- il rispetto delle misure generali e specifiche previste dal piano di prevenzione della corruzione;
- l'assenza di situazioni, anche potenziali di conflitto di interesse o che impongano obblighi di astensione;
- l'assenza di dati personali sensibili o che comunque pongano divieti o limiti nella pubblicazione del presente provvedimento in Albo Pretorio.

**Il Dirigente AREA POLIZIA LOCALE E
PROTEZIONE CIVILE**
Leonardo Cuocci Martorano

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Leonardo Cuocci Martorano in data 11/08/2022



COMUNE DI TRANI
Provincia di Barletta-Andria-Trani

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE nr.191 del 11/08/2022

ESERCIZIO: 2022		<i>Impegno di spesa</i>	2022 1247/0	Data: 17/05/2022	Importo: 24.762,31
Oggetto: ALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI ELETTORALI, L'ILLUMINAZIONE DELLE CABINE DI VOTO, LA PULIZIA E LA DISINFESTAZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI, LA MANOVALANZA E IL TRASPORTO DEI PLICHI PER IL REFERENDUM POPOLARE DEL 12 GIUGNO 2022 CIG Z04366460D					
Atto Amministrativo:		3° AREA LAVORI PUBBLICI NR. 710 DEL 17/05/2022			C.I.G.: Z04366460D
SIOPE:		1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.			
Piano dei Conti Fin.:		1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.			
Beneficiario:		0014383 - DA INDIVIDUARSI A SEGUITO DI PROCEDURA DI GARA			
RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA					
Importo Variazione:		-8.071,73			
Bilancio					
Anno:	2022	Stanziamiento attuale:	203.240,19		
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Impegni gia' assunti:	750,00		
Programma:	7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Impegno nr. 1247/0:	24.762,31		
Titolo:	1 - Spese correnti	Totale impegni:	25.512,31		
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi	Disponibilità residua:	177.727,88		
Piano Esecutivo di Gestione					
Anno:	2022	Stanziamiento attuale:	69.762,31		
Capitolo:	191	Impegni gia' assunti:	0,00		
Oggetto:	SPESE PER ALLESTIMENTI E ALTRI SERVIZI AUSILIARI ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO E DELLA REGIONE (CAP E 220)	Impegno nr. 1247/0:	24.762,31		
Progetto:		Totale impegni:	24.762,31		
Resp. spesa:	4430 - Edilizia e Urbanistica	Disponibilità residua:	45.000,00		
Resp. servizio:	4430 - Edilizia e Urbanistica				

TRANI li, 16/08/2022

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario
Avv. Loredana Napolitano



COMUNE DI TRANI
Provincia di Barletta-Andria-Trani

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE nr.191 del 11/08/2022

ESERCIZIO: 2022		<i>Impegno di spesa</i>	2022 1702/0	Data: 16/08/2022	Importo: 42.168,02
Oggetto:	DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - CIG ZC23777F72				
					C.I.G.: ZC23777F72
SIOPE:	1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio				
Piano dei Conti Fin.:	1.03.02.13.003 Trasporti, traslochi e facchinaggio				
Beneficiario:	0015630 - La Pulita & Service				
Bilancio					
Anno:	2022			Stanziamiento attuale:	203.240,19
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			Impegni gia' assunti:	104.665,21
Programma:	7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			Impegno nr. 1702/0:	42.168,02
Titolo:	1 - Spese correnti			Totale impegni:	146.833,23
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi			Disponibilità residua:	56.406,96
Piano Esecutivo di Gestione					
Anno:	2022			Stanziamiento attuale:	69.762,31
Capitolo:	191			Impegni gia' assunti:	24.762,31
Oggetto:	SPESE PER ALLESTIMENTI E ALTRI SERVIZI AUSILIARI ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO E DELLA REGIONE (CAP E 220)			Impegno nr. 1702/0:	42.168,02
				Totale impegni:	66.930,33
				Disponibilità residua:	2.831,98
Progetto:					
Resp. spesa:	4430 - Edilizia e Urbanistica				
Resp. servizio:	4430 - Edilizia e Urbanistica				

TRANI li, 16/08/2022

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario
Avv. Loredana Napolitano



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 1372**

Settore Proponente: **AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE**

Ufficio Proponente: **Elettorale, A.I.R.E.**

Oggetto: **DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - CIG ZC23777F72**

Nr. adozione settore: **191** Nr. adozione generale: **1181**

Data adozione: **11/08/2022**

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **17/08/2022**

Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Alessandro Nicola Attolico

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

ATTOLICO ALESSANDRO NICOLA in data 17/08/2022

L'Addetto alla Pubblicazione

A T T E S T A

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal 02/09/2022 al 17/09/2022.

Trani, li 02/09/2022

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Armenise Gianvito

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

GIANVITO ARMENISE in data 02/09/2022